TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE CIVILE

R.G. Sovr. n. 4/2020 – Sig. [redacted]

IL GIUDICE DESIGNATO

visto il ricorso iscritto a ruolo l'1.7.2020 con il quale il debitore ricorrente Sig. [redacted] (c.f. [redacted], coadiuvato dal dott. Paolo Ciferri in qualità di organismo di composizione della crisi (OCC), ha presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt. 7, 8 e 9, l. n. 3/2012, accompagnata da una relazione particolareggiata dell'OCC del 22.5.2020;

atteso che, a seguito di richieste di chiarimenti da parte del giudice designato, il ricorrente in data 15.7.2020 ha depositato integrazioni al piano;

rilevato che, alla luce delle integrazioni rese, il giudice designato ha fissato l'udienza del 30.9.2020 per la convocazione delle parti ritenendo la proposta conforme ai requisiti previsti;

considerato, inoltre, che alla suddetta udienza due creditori hanno contestato la proposta di piano riportandosi ai propri scritti difensivi, e segnatamente:

- la [redacted] s.p.a. ha lamentato l'inopponibilità del piano proposto alla cessione del quinto dello stipendio compiuta in un momento precedente al ricorso da parte del debitore-ricorrente in suo favore; inoltre la condotta colposa del ricorrente nell'assunzione di obbligazioni eccessive rispetto alla sua capacità di rimborso;

- la [redacted] s.p.a. la lamentato la non meritevolezza del sovraindebitamento;

OSSERVA

1. Sussistono le condizioni per procedere alla omologa del piano, con le precisazioni di cui al successivo punto 3.1.; in particolare, va rilevato che il piano – secondo quanto si può riscontrare più in dettaglio nella relazione dell'OCC del 22.5.2020 – prevede il pagamento:

Firmato Da: SANDULLI LORENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 9faa4e5d13c37bd3d6cd369c6e75693

I. del 100% dei crediti prededucibili (euro 9.250,82) mediante il versamento di 12 rate mensili di euro 770,90 l'una e dei crediti privilegiati in favore dell'Erario (euro 145,89) mediante il versamento dell'importo al momento dell'omologa;

II. della sorte capitale residua del credito in chirografo (88% nel complesso) vantato dalle società finanziarie, mediante il successivo pagamento di 180 rate, con stralcio degli interessi scaduti e a scadere (12% nel complesso), e quindi nel dettaglio il versamento in favore di:

- [redacted] di euro 35.290,79 (post-falcidia);
- [redacted] di euro 24.541,91 (post-falcidia);
- [redacted] di euro 39.925,54 (post-falcidia);
- [redacted] (finanziamenti) di euro 25.980,92 (post-falcidia);
- [redacted] di euro 7.000,00 (post-falcidia);
- [redacted] (carta) di euro 3.000,00 (post-falcidia);

[redacted] di euro 4.087,00 (post falcidia).

L'attivo messo a disposizione dal ricorrente per ripianare i suddetti debiti è rappresentato da una quota – di euro 770,90 per le prime 12 rate e di euro 776,81 per le successive 180 – del suo stipendio, che ammonta ad euro 2.500,00 circa mensili ed è connotato da stabilità, essendo lo stesso dipendente a tempo indeterminato del Ministero della Difesa. Nel caso in cui, durante l'esecuzione del piano in questione, interverrà il pensionamento del ricorrente, questi provvederà ad eseguirlo attingendo i fondi dalla pensione mensile o dal TFS al momento della liquidazione.

2. La proposta soddisfa, inoltre, i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12 bis, l. n. 3/2012. Al riguardo, focalizzando l'attenzione sulla "meritevolezza" del consumatore, il giudice deve escludere che questi abbia assunto le obbligazioni "senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere" o abbia "colposamente determinato il sovraindebitamento", anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Nel caso di specie, l'OCC nella relazione particolareggiata ha, con motivazione congrua ed esaustiva, rappresentato le cause del sovraindebitamento (concentrato tra il 2007 ed il 2018), non colposamente addebitabile al ricorrente.

Firmato Da: SANDULLI LORENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 9faa4e5d13c376d3d6cd369c8e75693

Con particolare riferimento al controllo di carattere genetico, deve escludersi una condotta colposa del ricorrente, il quale ha fatto ricorso alle varie finanziarie per far fronte alle esigenze del nucleo familiare composto dallo stesso, dal coniuge solo saltuariamente occupato e dai tre figli, di cui una studentessa universitaria, tutti a suo carico. A ciò si aggiunga il sostegno economico fornito alla madre ed alla sorella a seguito del decesso del padre avvenuto nel luglio 2007. La situazione reddituale del ricorrente era in ogni caso tale da fondare la ragionevole prospettiva di pagamento delle varie rate dei finanziamenti, anche e soprattutto in considerazione del tipo di impiego caratterizzato da stabilità e dallo svolgimento di alcune missioni all'estero (cfr. documentazione da ultimo allegata l'1.10.2020).

Si aggiunga, inoltre, che gli odierni creditori hanno continuato a finanziare il ricorrente nonostante quanto previsto dall'art. 124 bis TUB, che sancisce l'onere in capo al finanziatore di valutare preventivamente il merito creditizio del consumatore. Sul punto si richiama un precedente di merito, secondo cui *"sebbene oggetto di valutazione in questa sede sia la condotta tenuta dal debitore e la sua meritevolezza, nondimeno la valutazione del merito creditizio da parte di operatori professionali quali gli enti finanziatori, è elemento idoneo a rafforzare a monte l'affidamento del consumatore nella idoneità del proprio reddito a far fronte alle rate del finanziamento (T. Napoli Nord, decr. 16.05.2018)"*.

La condotta del ricorrente supera anche il controllo evolutivo, dal momento che la riduzione della sua capacità reddituale non è dovuta a negligenza, bensì all'avanzare dell'età, che non gli ha più consentito lo svolgimento di missioni all'estero.

3. Con riguardo alle contestazioni sollevate dai creditori, queste impongono al giudice di compiere il raffronto dell'effettivo soddisfacimento dei creditori in contestazione con quanto avverrebbe mediante il diverso procedimento liquidatorio disciplinato dai successivi artt. 14-ter ss. l. n. 3/2012 (c.d. cram down).

3.1. Orbene, bisogna in primo luogo considerare che le trattenute attualmente compiute dai creditori sullo stipendio del ricorrente cedono di fronte a qualunque tipologia di sovraindebitamento, anche liquidatorio.

Invero, la cessione del quinto dello stipendio opera il trasferimento di un credito futuro, che esplica un'efficacia eminentemente obbligatoria e non traslativa, secondo l'avviso proprio della giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 551/2012). Finché il credito non diviene esigibile, la cessione concretizza una semplice garanzia della restituzione dell'importo dovuto. Prima della maturazione del diritto alla

Firmato Da: SANDULLI LORENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 9faa4e5d13c376d3d6cd369c8e75693

retribuzione, la titolarità della somma rimane in capo al dipendente, che ne può dunque disporre nella procedura di sovraindebitamento intrapresa. Se quest'ultima impatta in senso sospensivo su quelle esecutive, il medesimo effetto di blocco non può che aversi sulla quota di cessioni che non sia stata ancora riscossa anteriormente all'omologa del piano. Sotto altra angolazione, se la procedura di sovraindebitamento ha l'effetto di sospendere quelle esecutive e, in caso di omologa, di condurle all'improcedibilità, a maggior ragione il medesimo effetto inibitorio non può che registrarsi nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione dei prestiti.

Al riguardo, in ottica collaborativa tra debitore e creditori (art. 1175 c.c.), si reputa giustificato tenere ferme le trattenute *medio tempore* intervenute, che hanno ridotto la sorte capitale residua, applicando la falcidia ai soli interessi scaduti ed a scadere, mandando all'OCC per quanto di competenza. Si dispone, altresì, la cessazione per l'avvenire di qualunque trattenuta da parte dei creditori sullo stipendio del ricorrente, onerando l'OCC della notifica al datore di lavoro della ricorrente.

Si, osservi, infine che l'eventuale assenza di una carta di credito revolving attiva, come rappresentato dalla [redacted] non osta all'omologa del piano, trattandosi semmai di un debito aggiunto dal ricorrente per colpa non grave.

3.2. Tanto considerato, deve osservarsi che dalla liquidazione delle due autovetture del 2004 e del 2005, di cui il ricorrente è titolare, si otterrebbe un ricavato irrisorio da destinare al soddisfacimento dei creditori. Deve inoltre rilevarsi che l'alternativa ipotetica, vale a dire la liquidazione del patrimonio, non comprende ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia come indicato dal giudice. Orbene, considerato che le spese mensili del nucleo familiare del ricorrente ammontano ad euro 1.500,00 circa – importo da ritenersi plausibile – e che lo stipendio mensile arriva ad euro 2.500,00 circa solo considerando la tredicesima e gli altri emolumenti, si comprende come il ricorrente intenda mettere a disposizione della procedura di sovraindebitamento ogni somma non necessaria per il fabbisogno domestico.

4. L'OCC ha, inoltre, attestato la fattibilità del piano con motivazione logica e coerente, posto che secondo la situazione attuale il ricorrente dovrebbe versare mensilmente euro 2.100,00 circa alle varie finanziarie e sostenere, altresì, il proprio nucleo familiare. A fronte di tale situazione, una dilazione dei pagamenti unita alla

Firmato Da: SANDULLI LORENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 9faa4e5d13c376d3d6cd369c8e75693

falcidia degli interessi scaduti ed a scadere consentirà al ricorrente di uscire dalla situazione di sovraindebitamento;

ritenuto, ancora, plausibile l'impiego di euro 1.500,00 circa per i bisogni del suo nucleo familiare;

considerato, infine, congruo il compenso previsto nel piano in favore dell'OCC, pari ad euro 4.625,41 *omnia*;

ritenuto, pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che il piano debba essere omologato;

visto l'art. 12-bis, l. n. 3/2012;

P.Q.M.

a) omologa il piano del ricorrente Sig.[redacted] depositato in data 1.7.2020, con le precisazioni di cui al punto 3.1. delle motivazioni;

b) dispone la cessazione per l'avvenire delle trattenute sullo stipendio da parte dei creditori del ricorrente, onerando l'OCC della notifica del presente provvedimento al datore di lavoro del ricorrente;

c) dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al piano medesimo, con le precisazioni di cui al punto 3.1. delle motivazioni, sotto il controllo dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13, l. n. 3/2012;

d) stabilisce che il fabbisogno mensile del nucleo familiare del ricorrente sia pari ad euro 1.500,00;

e) dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Tribunale, nella versione privacy;

Si comunichi.

Cassino, 13.10.2020 Il G.D. Lorenzo Sandulli

Firmato Da: SANDULLI LORENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 9faa4e5d13c376d3d6cd369c8e75693